



COMUNE DI TRANI
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI E GESTIONE DOCUMENTALE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL’ARCHIVIO
COMUNALE CPV PREVALENTE: 79995100-6 Servizi di archiviazione- Cig 8974560931.

RdO aperta n° 2935046

RICHIESTA CHIARIMENTI 1

Con riferimento al punto D dell'articolo 14 del disciplinare di gara in cui si richiede il possesso della ISO 9001:2015 per i settori di attività 31, 33 e 35. Si chiede di sapere se tali settori di attività devono necessariamente essere tutti presenti nella certificazione o possono essere considerati alternativamente. Si chiede, altresì, se è possibile ricorrere all'avvalimento in merito alle certificazioni di qualità.

CHIARIMENTO n. 1:

- L’art. 6 p. 14 lett. b) del disciplinare dispone quanto segue ... *ai sensi dell’art. 146 codice contratti pubblici non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento...*

- L’art. 6 p. 14 lett. d) del disciplinare così dispone: “Ai sensi dell’art. 87 d.lgs. 50\2016 l’operatore economico dovrà provare il possesso delle certificazioni di qualità tutte in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato, conformi alle seguenti normative:

-ISO 9001:2015 per i settori di attività 31, 33 e 35, idonea, pertinente e proporzionata per le attività di conservazione fisica e gestione di archivi cartacei e per le attività logistiche, o equivalente;

-ISO 14001:2015 riferita al sito archivistico presso il quale saranno eseguite le lavorazioni, attestante il rispetto di sistemi di gestione ambientale o equivalente;

-ISO 27001:2013 riferita al sito archivistico e attestante il rispetto di sistemi di gestione della sicurezza dei dati e delle informazioni, o equivalente.

La stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Essa parimenti ammette altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. La relazione relativa alla prova dell’impiego di misure equivalenti deve essere inserita nella busta A della documentazione.

Si precisa che la procedura è regolata dall’art.1, comma 2 lett. b) della L.120/2020 ed è finalizzata ad affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.2 e dell’art. 36, co. 1 e dell’art. 63 e artt. 145 e ss del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., relativi all’appalto nel settore dei beni culturali.

L'art. 146 c.3 dispone quanto segue: *Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.*

Pertanto nella presente procedura non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento come oltretutto indicato all'art. 6 disciplinare.

Si precisa altresì che i settori di attività 31, 33 e 35 indicati non sono alternativi e devono essere tutti presenti perché relativi a settori tra loro complementari.

Tuttavia si evidenzia che la stazione appaltante ammette altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. La relazione relativa alla prova dell'impiego di misure equivalenti deve essere inserita nella busta A della documentazione.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2

Si chiede se la certificazione 27001 sia richiesta a pena di esclusione.

CHIARIMENTO N.2

La richiamata certificazione ISO 27001:2013 riferita al sito archivistico e attestante il rispetto di sistemi di gestione della sicurezza dei dati e delle informazioni, o equivalente è un requisito di partecipazione alla procedura di gara. Tuttavia si precisa che il possesso della certificazione non è richiesto a pena di esclusione, potendo, in alternativa, l'operatore economico produrre:

1. certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri stati membri

Oppure

2. relazione relativa alla prova dell'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, come indicato all'art. 6 disciplinare di gara, da inserire nella busta A della documentazione di gara.

Qualora l'operatore economico non disponga della certificazione richiesta, né tantomeno depositi documentazione equivalente o relazione di cui al punto n. 2, sarà escluso dalla procedura di gara, per mancato possesso dei requisiti di partecipazione.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3

L'art. 6 disciplinare di gara ove è richiesta esplicitamente la dislocazione territoriale dei locali di deposito entro i confini geografici della regione Puglia quale condizione di partecipazione alla procedura sembrerebbe limitativo della libertà imprenditoriale, nonché del principio di concorrenza e di non discriminazione.

CHIARIMENTI N. 3

Il richiamato art. 6 del disciplinare di gara così dispone: *I locali di deposito, precisamente indicati in sede di offerta, dovranno essere nella stabile disponibilità dell'aggiudicatario alla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso e:*

- dovranno essere situati **entro i confini geografici della Regione Puglia**, per poter consentire una rapida esecuzione delle richieste di consultazione e per facilitare rapide ispezioni da parte del personale dell'Amministrazione e della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia;
- non inseriti in aree pericolose perché a rischio sismico o di allagamento;
- dovranno essere dotati di idonei impianti antintrusione, conformità impianto elettrico, in possesso del certificato di prevenzione incendi per le categorie 34.2 e 35.2 del dpr. 151/2011.

Ogni spostamento o cambiamento dei locali deve essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione, previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.

Dalla lettura del menzionato articolo si evince come la disponibilità di locali di deposito entro i confini della regione Puglia non costituisce un requisito di partecipazione alla procedura di gara.

Pertanto l'operatore economico concorrente al momento della presentazione della domanda è chiamato esclusivamente ad indicare i locali di deposito e non ad averli nella propria disponibilità.

Qualora lo stesso dovesse risultare aggiudicatario dovrà provare al momento della stipula del contratto di avere detti locali nella propria disponibilità.

Si rammenta come ai sensi dell'art. 16 Disciplinare di gara: **La stipulazione del contratto è sospensivamente condizionata all'autorizzazione all'esecuzione dell'attività, così come declinata con l'offerta tecnica aggiudicataria, resa dalla Soprintendenza competente per territorio.**

La soprintendenza competente per territorio per il comune di Trani è la Soprintendenza archivistica per la Puglia che ha già reso parere favorevole sul capitolato di gara e che ha potere di ispezione sugli archivi dello scrivente ente.

La **Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia**, ufficio periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, esercita la vigilanza e la tutela sugli archivi esistenti sul territorio pugliese (fonte sito ufficiale della Soprintendenza <http://www.sapuglia.it/index.php/la-soprintendenza>).

La collocazione del locale di deposito degli archivi in altra regione non sarebbe coerente con la competenza territoriale dell'ente di vigilanza degli archivi del Comune di Trani e comporterebbe aggravio del procedimento.

La collocazione territoriale del deposito all'interno dei confini geografici della regione Puglia, infatti, è strumentale alla più celere e meno gravosa esecuzione del contratto, laddove all'art. 3.7 Capitolato di gara è disposto che il contraente è obbligato a consentire la consultazione della documentazione di deposito e storica in appositi spazi resi disponibili presso i locali dell'Appaltatore ai dipendenti del Comune e agli utenti dell'archivio storico preventivamente autorizzati dal Comune stesso:

TRANI, 10.01.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Rup

Dott.ssa Annalisa Patruno

